

**All'Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di  
VENEZIA**

**Segreteria di conciliazione**

e p.c,

**All' Ufficio Scolastico per Regionale per il Veneto**

**OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del  
29/11/2007 per erronea attribuzione punteggio in esito alla domanda di mobilità  
per l'a.s. 2016/17.**

La sottoscritta prof.ssa **Giunta Sebastiana Rosa**

docente con contratto a tempo indeterminato di scuola  
secondaria di secondo grado classe di concorso A025 Disegno e Storia dell'Arte, elettivamente

#### CONSIDERATO

- che la sottoscritta ha presentato presso l'UST di Venezia domanda di mobilità per la fase C per l'a.s 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A025 Disegno e Storia dell'Arte;

che alla sottoscritta l'U.S.T. di Venezia ha conteggiato punteggio 35,00 come punti base anziché 38,00 punti;

- che la sottoscritta ha presentato all'U.S.T. Venezia ben 2 reclami (29/06/2016 e 06/07/2016) che per comodità allego in copia, per l'erroneo punteggio attribuito;

- che nella domanda di mobilità sono stati erroneamente conteggiati 4 anni di servizio pre-ruolo anziché 5 come dalla sottoscritta dichiarati e che di seguito elenca:

1) anno scolastico 2006/2007 – Liceo Scientifico Statale “E. Medi” – Leonforte (EN) incarico dal 16/10/2006 al 16/06/2007 (punti 3);

2) anno scolastico 2007/2008 – Istituto Statale “G. Falcone” – Barrafranca (EN), incarico dal 01/09/2007 al 30/06/2008 (punti 3);

3) anno scolastico 2008/2009 – Liceo Scientifico Statale “E. Medi” – Leonforte (EN), incarico dal 25/09/2008 al 15/07/2009 (punti 3);

4) anno 2014/2015 – Liceo Scientifico Statale Morin – Venezia (VE9 incarico del 25/09/2014 al 30/06/2015 (punti 3)

5) anno scolastico 2010/2011 – Istituto Regionale d'Arte “R. Libertini” – Grammichele (CT), incarico dal 15/11/2010 al 17/06/2011 (allego copia incarico) (punti 3).

la sottoscritta per il servizio pre-ruolo prestato nella sopracitata scuola Regionale evidenzia quanto segue:

l'allegato D – Dichiarazione dell'anzianità di servizio - dell'O.M. n. 241/2016 al punto 3), così recita: “3) di aver prestato...i seguenti servizi di pre-ruolo, riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994 (nota 4)...”. L'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 16/4/1994, al comma 1° così recita: “Al personale **docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica**, il servizio prestato presso le predette scuole statali e **pareggiate**, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, **è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici...**”. Proprio facendo riferimento al suddetto decreto legislativo la nota 4 dell'allegato D dell'O.M. n. 241/2016 evidenzia che “...il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o **pareggiate...**”.

Con reclamo del 6/7/2016 la scrivente si opponeva alla decisione dell'UST di Venezia della mancata attribuzione del punteggio relativo al servizio pre-ruolo, come docente, prestato nell'anno scolastico 2010/11 presso l'Istituto Regionale d'Arte “R. Libertini” di Grammichele (CT) allegando **la nota dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, della Regione Sicilia, prot. n. 36093 del 23/06/2016** che, relativamente all'Istituto Regionale d'Arte “R. Libertini” – Grammichele (CT), in ordine allo status di pareggiamento, ne evidenziava, chiaramente, tale possesso, a tutti gli effetti agli analoghi istituti dello stato, **sin dall'anno 1968/69 e che nessun provvedimento prima dell'entrata in vigore della legge 10/3/2000, n. 62, fosse stato emesso da parte di questo Assessorato per la revoca del pareggiamento stesso.**

Con e-mail del 15/7/2016 l'USR Veneto Ufficio I rigetta il Reclamo così recitando “a seguito della documentazione prodotta con reclamo ai fini del riconoscimento dell'anno di pre-ruolo 2010/11 effettuato presso l'Istituto Regionale d'Arte R.Libertini - Grammichele (CT), questo ufficio le comunica che così come previsto dal CCNI sottoscritto l'8.04.2016 il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della carriera. L'istituto regionale d'arte R. Libertini, infatti, risulta scuola paritaria dall'a.s. 2001/2 e poiché il servizio è stato svolto dopo questa data non è riconoscibile ai fini della carriera e della mobilità. Lo status di pareggiamento di questo istituto e di altri analoghi della Regione Sicilia, ottenuto fin dall'anno 1968/69 è stato poi “superato” dopo l'entrata in vigore della legge 10.03.2000 nr. 62 ai sensi del comma 2 art. 1 a decorrere dall'a.s. 2001/2”.

La tesi esposta dall'USR Veneto Ufficio I è da considerarsi errata per quanto segue:

1) la legge sulla parità (n. 62/2000), nulla ha modificato e/o abrogato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti presso Istituti non statali paritari;

2) essendo le convenzioni di parifica rimaste in vigore nonostante l'emanazione della legge sulla parità, ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati presso Istituti non statali che hanno mantenuto il doppio status di paritari e parificati (nello specifico: paritari, in forza di legge 62/2000 - parificati, in quanto hanno mantenuto anche la convezione di parifica, perlomeno fino alla scadenza intervenuta poi ex lege in data 31.08.08), continuano ad applicarsi gli artt. 2 e 3 del D.L. 370/70 e 485 del D.Lgs. 297/97 (ovvero le norme che contengono la disciplina organica circa i servizi pre-ruolo presso gli Istituti statali e/o non statali pareggiati), le quali precisano che debba essere riconosciuto il servizio del docente non di ruolo prestato nelle scuole statali e non statali parificate o pareggiate.

Infine si sottolinea che, la scuola della Regione siciliana di cui sopra, è gestita come le scuole dello Stato, tantè, che ai sensi delle leggi regionali n. 7/1974, 53/1976 e 34/1990 il Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, della Regione Sicilia procede alle nomine in ruolo del personale docente e non docente, al conferimento delle supplenze annuali alle analoghe scuole dello stato.

Esplicativa e di incontrovertibile chiarezza appare la nota dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, della Regione Sicilia, prot. n. 36093 del 23/06/2016, e lo **stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.44 dell'anno 2008** che attesta lo status di scuola pareggiata dell'Istituto Regionale d'Arte R.Libertini - Grammichele (CT) che di seguito si allegano.

Quindi alla sottoscritta ai sensi dell'art. 485 del D.lgs. 297 del 16/04/1994 e della nota dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, della Regione Sicilia, prot. n. 36093 del 23/06/2016, devono essere riconosciuti i 3 punti del servizio pre-ruolo prestato come docente nell'anno 2010/11 presso l'Istituto Regionale d'Arte R.Libertini - Grammichele (CT).

Tutto quanto sopra esposto e considerato la sottoscritta

#### **CHIEDE**

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione di punteggio in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

Ai fini di cui sopra, la scrivente

23/06/2016;

6) Stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.44 dell'anno 2008.

Mirano li 24/08/2016

Prof.ssa Sebastiana Rosa Giunta